



Decreto rettorale, 19 aprile 2010, n. 305/2010 (prot. n. 25837)

Regolamento di funzionamento dell'Incubatore Universitario Fiorentino.

IL RETTORE

- VISTI gli artt. 12 comma 2 lett. e) e 4 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO lo Statuto che disciplina il funzionamento di detto Centro, approvato dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 2 e del 18 dicembre 2009;
- VISTA la delibera del 15 marzo 2010 del Consiglio direttivo del Centro e il parere espresso dal Consiglio scientifico il 12 marzo 2010 sul testo del Regolamento;
- PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato tecnico-amministrativo in data 23 marzo u.s.;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 aprile 2010;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Regolamento di funzionamento dell'Incubatore Universitario Fiorentino

Art 1. Oggetto

Il 'Centro per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e l'Incubatore Universitario' garantisce l'avvio e la gestione dell'incubatore dell'Università degli studi di Firenze, in quanto incubatore universitario, integrandolo in una missione più generale, cioè l'orientamento e la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca istituzionale, di base ed applicata, svolte in varie sedi dell'Università. Tale incubatore deve fornire servizi e spazi prevalentemente ai propri ricercatori e docenti, e far evolvere i risultati delle ricerche verso forme imprenditoriali, favorire le loro applicazioni industriali, collegarsi alle vocazioni dei territori di insediamento. Deve fare leva, pur non esclusivamente, sulle attività di ricerca dell'Università di Firenze, e in particolare su quelle in cui la stessa eccelle. Pertanto gli spin-off dell'Università hanno accesso privilegiato all'incubatore. I servizi predisposti con l'incubatore comprendono il supporto a progetti imprenditoriali in formazione (pre-incubazione) ed a imprese start-up e spin-off ad alta intensità di innovazione e ricerche (incubazione e post-incubazione); in particolare quelle collegate a infrastrutture di ricerca di "eccellenza" dell'Università o partecipate, o comunque espressione della ricerca pubblica di eccellenza. In ogni modo, il centro e l'incubatore hanno una vocazione generalista, tesa a promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca entro ed oltre i tradizionali campi tecnologici e biomedici, anche con l'aiuto di eventuali strutture ospitate e con oggetto lo sviluppo e l'erogazione di servizi di pre-incubazione specializzati che si affiancano a quelli generali.

Art 2. Definizioni



Ai fini di questo Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. CsaVRI è il Centro di servizi di ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario.-
- b. IUF, Incubatore Universitario Fiorentino, è l'incubatore dell'Università degli studi di Firenze, struttura logistica e di erogazione di servizi di pre-incubazione, incubazione e post incubazione gestita da CsaVRI. La sede operativa principale di IUF è l'edificio D del complesso incubatore presso il Polo scientifico dell'Università, via Madonna del Piano, Sesto Fiorentino (FI). Sedi operative secondarie potranno essere attivate da CsaVRI in fasi successive.-
- c. Presidente, Direttore tecnico, Consiglio direttivo, Consiglio scientifico CsaVRI: sono organi e unità che partecipano all'elaborazione delle strategie e che definiscono le decisioni rilevanti per il funzionamento di IUF, secondo quanto previsto dallo Statuto di CsaVRI.-
- d. Struttura di pre-incubazione specializzata: Centri di ricerca, Laboratori congiunti, Consorzi di ricerca, Fondazioni di ricerca dell'Università di Firenze o comunque partecipati in forma non marginale dalla stessa, che abbiano come missione primaria (o comunque non secondaria) la predisposizione di servizi per la valorizzazione dei risultati della ricerca e l'avviamento di imprese in ambiti scientifico-culturali specifici e significativi dell'Università, e che dimostrino di incorporare competenze e capacità di erogazione di tali servizi, anche in collegamento con quelli generali predisposti da IUF.-
- e. Progetto imprenditoriale universitario: il progetto è sviluppato da un team comprendente in posizione primaria (comunque non secondaria) personale strutturato e non strutturato dell'Università stessa; il responsabile del team deve comunque appartenere al personale strutturato dell'Università.-
- f. Spin-off: società riconosciute sulla base del Regolamento di ateneo delle imprese partecipate. Si distinguono: a) "spin-off dell'Università degli Studi di Firenze", ovvero sia nuove imprese da costituire, promosse da personale universitario e con la partecipazione dell'Ateneo, che abbiano già ottenuto l'autorizzazione a costituire una nuova azienda, sia imprese già costituite da personale universitario e con la partecipazione dell'Ateneo, secondo le procedure previste dal Regolamento d'Ateneo per la partecipazione in società; b) "spin-off accademici", ovvero nuove imprese da costituire, promosse da personale universitario e senza la partecipazione dell'Ateneo, che abbiano già ottenuto l'autorizzazione a costituire una nuova azienda, secondo le procedure previste dal Regolamento d'Ateneo per la partecipazione in società.-
- g. Altre imprese innovative in avvio: anche individuali, da costituire o costituite da non oltre 3 anni, che abbiano legami con le strutture di ricerca dell'Università, o che siano comunque caratterizzate da prodotti, servizi e processi innovativi legati ad attività ad alta intensità di ricerca.-
- h. Pre-incubazione: insieme di funzioni organizzate da IUF o in collegamento con IUF e volte ad aiutare la traduzione di progetti imprenditoriali promettenti in nuove imprese candidate all'incubazione.
- i. Incubazione: insieme di funzioni organizzate da IUF o in collegamento con IUF e volte allo sviluppo organizzativo e di mercato di imprese in avvio.-
- j. Post-Incubazione: insieme di funzioni organizzate da IUF o in collegamento con IUF e volte al supporto di imprese avviate e uscite dalla fase di incubazione.-



- k. Soggetti ospitati: 1) strutture di pre-incubazione specializzate; 2) team di progetti imprenditoriali in pre-incubazione; 3) spin-off in incubazione; 4) altre imprese innovative in avvio. Tutte le attività ospitate presentano robusti legami con strutture di ricerca dell'Università di Firenze e incorporano competenze organizzative e gestionali.-
- l. Soggetti incubati (o utilizzatori): 1) i soggetti ospitati, anche in pre-incubazione; 2) i soggetti che hanno natura analoga a quella dei soggetti ospitati, che hanno localizzazione fuori dalle sedi operative di IUF, ma che sono oggetto di alcuni dei servizi predisposti per i soggetti ospitati.-
- m. Accesso ai servizi dell'IUF: l'accesso ai servizi avviene sulla base di un contratto di servizio modulato a seconda del tipo di soggetto e di pacchetto di servizi richiesti da soggetti selezionati
- n. Protocollo d'intesa inter-istituzionale per il coordinamento e il supporto delle attività della rete di incubazione policentrica [Protocollo]: intesa per la quale l'Università di Firenze, la Provincia di Firenze, e il Comune di Firenze s'impegnano a collaborare nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per il supporto a IUF, per la definizione di indirizzi di coordinamento delle attività della "rete di incubazione", cioè in primo luogo IUF e l'Incubatore del Comune di Firenze, e per il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti.

Art 3. Responsabilità decisionali

1. Il Consiglio scientifico, oltre ad esprimere orientamenti generali sui servizi di IUF e sulle attività servite, dà parere al Consiglio direttivo sulla istituzione dei servizi e sull'ammissione di attività ai servizi di IUF, sulla loro permanenza e sul termine. Il Presidente riferisce al Consiglio scientifico su decisioni e orientamenti del Consiglio direttivo e sull'attività del Direttore tecnico.
2. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente e sentito il parere del Consiglio scientifico, assume le decisioni circa l'istituzione di servizi di IUF, l'ammissione a IUF di attività che possono essere servite, la permanenza dei servizi e dell'accesso di singoli servizi a singole attività, il termine degli stessi processi, e ogni altra specificazione utile del presente Regolamento, anche sulla base di apposite Linee guida, adottate dallo stesso organo.
3. Il Direttore tecnico assiste, sorveglia, e organizza i servizi per i soggetti utilizzatori, riferendo direttamente al Consiglio direttivo. Può essere convocato anche dal Consiglio scientifico.

Art. 4: Procedimento di ammissione ai servizi: bandi e soggetti

1. Le strutture di pre-incubazione specializzata, i progetti imprenditoriali proposti da strutture dell'Università e gli spin-off dell'Università sono ammessi ai servizi sulla base di procedura di selezione interna; le altre imprese sono ammesse sulla base di bando concordato nell'ambito delle procedure disciplinate dal Protocollo di cui al punto n) del precedente art.
2.
2. Nell'avviso di selezione sono specificati i criteri di valutazione della domande, secondo una tabella allegata all'avviso stesso.



Art. 5: Servizi erogati ed obblighi delle imprese

1. CsaVRI eroga attraverso IUF, con apposito contratto di servizi con il soggetto incubato, e sulla base di tariffe definite preventivamente dal Consiglio direttivo, i seguenti servizi secondo la tipologia di incubazione:
 - a. Disponibilità di spazi fisici compresi nel canone di locazione per soggetti ospitati;
 - b. Servizi comuni generali, compresi nel canone di locazione per i soggetti ospitati, oppure oggetto di quota fissa del contratto di servizi per soggetti incubati ma non ospitati;
 - c. Servizi di pre-incubazione e incubazione a richiesta con canone fisso in aggiunta al canone di locazione per i soggetti ospitati, oppure oggetto di ulteriore quota fissa del contratto di servizio per soggetti incubati ma non ospitati;
 - d. Servizi di incubazione e post-incubazione a valore aggiunto per la singola azienda (a pagamento a parte).
2. A fronte dei servizi ricevuti, i soggetti incubati dovranno corrispondere a CsaVRI un canone concessorio, definito anticipatamente dal Consiglio direttivo.
3. Il contratto di servizi fra CsaVRI e il soggetto incubato determina le modalità e i termini di godimento dei servizi, anche sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio direttivo su parere del Consiglio scientifico.
4. Il contratto di servizi dovrà prevedere che il soggetto ospitato in IUF stipuli polizza di assicurazione relativa all'accesso del soggetto ai servizi di IUF.
5. Il contratto di servizi dovrà prevedere gli obblighi del soggetto ospitato in IUF relativamente alle spese di manutenzione e riparazione, e all'uso di attrezzature o locali comuni.
6. Il soggetto incubato dovrà aggiornare CsaVRI sull'attività svolta e i risultati conseguiti; CsaVRI si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni che verranno trasmesse ai fini di un'azione di monitoraggio.
7. E' vietato al soggetto incubato la cessione a terzi, direttamente o indirettamente, totale o parziale, dei servizi forniti dall'Incubatore.
8. I soggetti incubati si impegnano ad adottare, nell'esecuzione delle proprie attività, tutti quei provvedimenti e cautele di cui alle vigenti norme e che comunque dovessero rendersi necessari per garantire l'incolumità del personale dipendente, dei collaboratori esterni, di tutti gli altri soggetti ammessi a IUF e di tutti i terzi che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi nelle zone di esercizio dell'attività dell'azienda.
9. CsaVRI offre attraverso IUF, fra i servizi rivolti ai soggetti incubati, la promozione dell'immagine attraverso apposite attività di comunicazione. Ai soggetti incubati è richiesta l'osservanza di regole nell'utilizzo di loghi, nella citazione corretta e obbligatoria di IUF, di CsaVRI e dell'Università.
10. Il Consiglio direttivo dettaglia e articola, per i contratti di servizi, la previsione dei predetti obblighi.

Art. 6 Durata e revoca dell'erogazione dei servizi

1. Il Consiglio direttivo, su parere del Consiglio scientifico, determina preventivamente i termini di durata della permanenza dei soggetti incubati presso l'incubatore, e determina altresì modalità per la concessione motivata di eventuali e comunque limitate proroghe.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

2. Allo scadere del periodo di incubazione l'azienda libererà gli spazi e/o le postazioni assegnati e restituirà i beni e le attrezzature nello stato in cui sono stati consegnati, salvo l'usuale deterioramento d'uso.
3. Salvo il caso di proroga, alla scadenza del periodo di incubazione, così come al verificarsi di una causa di revoca o di rinuncia alla fruizione dei servizi, l'Incubatore cesserà l'erogazione di tutti i servizi.
4. CsaVRI si riserva di poter interrompere l'incubazione dell'azienda al verificarsi delle ipotesi di cui al successivo articolo.
5. In caso di valutazione negativa, o in caso di interruzione dell'incubazione per i casi previsti al successivo articolo, nessuna responsabilità potrà essere posta a carico dell'Università e di CsaVRI, né l'azienda incubata ha diritto ad alcun risarcimento di asseriti danni.
6. CsaVRI si riserva la facoltà di revocare al soggetto incubato la permanenza in IUF, o comunque l'erogazione dei servizi, e di sciogliere il contratto di servizi, in tutti i casi di violazione formale o sostanziale degli obblighi posti a carico dell'azienda dal presente Regolamento.

Art. 7. Esonero da responsabilità e controversie

1. Il soggetto incubato manleva l'Università e CsaVRI da ogni responsabilità per danni che possano derivare agli addetti o alle cose dell'azienda a seguito della fruizione dei servizi, beni ed aree messe a disposizione.
2. Analogamente, l'Università e CsaVRI sono esonerati da responsabilità derivante da furti di beni di proprietà del soggetto incubatore nelle aree messe a disposizione e negli spazi comuni di IUF.
3. Il soggetto incubato terrà indenne l'Università e CsaVRI da qualsiasi pretesa da parte di terzi in merito ad asserite violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale derivante dalle attività svolte dal soggetto incubato.
4. Il soggetto incubato manleva l'Università e CsaVRI per i danni che l'azienda stessa possa arrecare a terzi a seguito delle attività svolte presso IUF e/o dei servizi oggetto dell'incubazione.
5. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico dell'Università e di CsaVRI qualora il soggetto incubato non sia in grado di proseguire autonomamente la propria attività.
6. I contratti di servizi sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella validità, esecuzione, interpretazione, conclusione o scioglimento di detti contratti di servizi, le Parti si impegnano a rivolgersi al mediatore previsto dai medesimi, secondo le modalità ivi indicate per la risoluzione in via amichevole.
7. In ogni caso le Parti individuano il Foro di Firenze come foro esclusivo competente per tutte le controversie non risolte in via amichevole, di cui al comma precedente.

Art. 8. Data di entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'emanazione da parte del Rettore ai sensi dell'art. 42 dello Statuto di Ateneo.

Firenze, **19 aprile 2010.**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

IL RETTORE
f.to prof. Alberto Tesi